



COMUNE DI PERUGIA

Settore Sviluppo economico

U.O. Politiche economiche

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA

Approvato con deliberazione del C.C. n. 42 del 25/02/2008

**Si attesta che il presente Regolamento è conforme al testo depositato presso la Segreteria del
Consiglio Comunale**

CAPO I Disposizioni Generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Tipologia delle attività

Art. 3 Modalità di svolgimento delle attività

CAPO II Norme per l'esercizio dell'attività

Art. 4 Dichiarazione di inizio attività – Istruttoria

Art. 5 Effetti della dichiarazione - Esercizio dell'attività

Art. 6 Sospensione attività

Art. 7 Subingresso

Art. 8 Sdoppiamento delle attività

Art. 9 Cessazione

CAPO III Norma igienico - sanitarie e di sicurezza degli utenti e degli addetti

Art. 10 Accertamenti igienico - sanitari e di sicurezza

Art. 11 Requisiti dei locali

Art. 12 Modalità di utilizzo dei locali

Art. 13 Attrezzature

Art. 14 Requisiti delle attrezzature e degli utensili

Art. 15 Modalità d'uso di utensili e biancheria

Art. 16 Modalità e precauzioni nell'impiego dei prodotti

CAPO IV Orari e tariffe

Art. 17 Orari

Art. 18 Tariffe

Art. 19 Sanzioni

Art. 20 Decadenza

Art. 21 Entrata in vigore

Art. 22 Integrazioni e modifiche del presente regolamento

Allegato A – Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Le attività di acconciatore ed estetista esercitate da ditte individuali o in forma societaria di persone o di capitale, siano esse artigiane o non artigiane, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dal presente regolamento. Inoltre l'attività di acconciatore è disciplinata dalla Legge 14/2/63 n. 161, modificata ed integrata dalla Legge 23/12/1970 n. 1142 e dalla Legge 17/8/2005 n. 174. L'attività di estetista è disciplinata dalla Legge 4/1/1990 n. 1 e dalla Legge Regionale 4/4/1990 n. 10. Per entrambe le attività si applica il disposto dell'art. 10, comma 2 D.L. 31.1.2007 n. 7 conv. con modificazioni in Legge 2.4.2007 n. 40.

Art. 2 Tipologia delle attività

1. L'attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. E' consentito svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure.

2. In conseguenza dell'entrata in vigore della Legge 174/2005, le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla Legge 161/1963, e successive modifiche, assumono la denominazione di "attività di acconciatore".

3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della Legge 174/2005 risultavano in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere per uomo o donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore.

4. Ai soggetti che alla data di entrata in vigore della Legge 174/2005 risultavano in possesso della qualifica di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale

attività e di ottenere l'abilitazione professionale per acconciatore alle condizioni previste dall'art. 6 – comma 5 della stessa legge.

5. L'attività di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione di inestetismi presenti, compresi i trattamenti abbronzanti e l'onicotecnica.

6. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, ricomprese nell'allegato alla L. n. 1/90, con l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11/10/1986 n. 713 e successive modifiche e integrazioni.

7. Sono escluse dall'attività di estetica i trattamenti che implicano prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico, prestazioni di carattere medico - sanitario anche se volti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda e di costume.

8. Non sono soggette al presente regolamento le attività che comportano atti cruenti e curativi propri delle professioni sanitarie e delle arti ausiliari previste dal Testo Unico delle Leggi sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3 Modalità di svolgimento delle attività

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore e dell'attività di estetista sono soggette a dichiarazione di inizio attività.

2. Le imprese artigiane possono attivare tanti esercizi quanti sono i soggetti qualificati che le compongono.

3. Un 'impresa diversa da quelle previste dalla Legge n. 443/85 può attivare più esercizi a condizione che ciascuno sia diretto da persona diversa in possesso di qualifica professionale necessaria per la conduzione dello stesso e che ne abbia la responsabilità.

4. Il requisito della qualifica professionale è richiesto con riferimento:

a) al titolare dell'impresa individuale;

b) alla maggioranza dei soci (uno solo di essi in caso di due soci) nel caso di società qualificabile come artigiana ai sensi della Legge 8 agosto 1985 n. 443;

c) a ciascuno dei lavoratori, anche disgiuntamente per tipo di attività, o a colui che assume la direzione dell'azienda nel caso di società non artigiane.

5. Non costituiscono requisito di qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenze di corsi di addestramento e di scuole professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dalle competenti autorità.

6. Negli esercizi abilitati per una sola delle attività di acconciatore oppure di estetista è vietato esercitare l'altra attività, rispettivamente di estetista o di acconciatore, anche se svolta a titolo dimostrativo.

7. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, caserme, comunità, profumerie, all'interno di "convivenze" (ospedali, case di cura, case albergo, caserme, comunità, ecc.), all'interno di strutture comunali per attività sportive affidate in gestione a soggetti terzi e disciplinate da apposite convenzioni ovvero all'interno di grandi infrastrutture di servizio (aeroporti, stazioni ferroviarie, stazioni della metropolitana e simili) ed in qualsiasi altro luogo anche a titolo di prestazione gratuita per soci e per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni del presente regolamento.

8. Gli esercizi aperti al pubblico devono avere l'accesso sulla pubblica via, quelli ubicati ai piani superiori dell'edificio devono avere accesso diretto al pianerottolo delle scale.

9. Le singole attività possono essere esercitate anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali in cui vengono esercitate, siano idonei sotto il profilo igienico sanitario ed edilizio; siano concretamente destinati in modo esclusivo all'attività; siano concretamente indipendenti da quelli a civile abitazione, siano

dotati di autonomo servizio igienico ad esclusiva disposizione del laboratorio, siano dotati di accesso esterno indipendente dall'abitazione medesima.

10. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore e di estetista in forma ambulante, salvo le prestazioni a domicilio da parte dei titolari o dei soci di imprese operanti in sede fissa, nei casi di grave e totale impedimento fisico dell'utente o per particolari e straordinarie occasioni.

11. In caso di esercizio congiunto dell'attività di acconciatore con quella di estetista, i locali adibiti alle diverse attività devono essere funzionalmente distinti.

12. Nella stessa sede dove insistono attività di barbiere, parrucchiere ed estetista può essere esercitata la vendita al dettaglio di prodotti del settore non alimentare nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.

13. In deroga alle disposizioni di carattere commerciale è consentita la vendita dei prodotti strettamente inerenti le attività disciplinate dal presente regolamento al solo fine di assicurare la continuità dei trattamenti in corso.

CAPO II

Norme per l'esercizio dell'attività

Art. 4 Dichiarazione di inizio attività – Istruttoria

1. La dichiarazione di inizio attività per le nuove aperture, i trasferimenti, le modifiche riguardanti i locali e le attrezzature ed i subentri sono istruite dal competente ufficio comunale, nell'osservanza delle norme del presente regolamento.

2. La dichiarazione di inizio attività deve contenere i seguenti dati essenziali:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale del titolare della ditta individuale;

b) nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto "a" devono riferirsi al legale rappresentante della società artigiana o al direttore tecnico nel caso di società non iscrivibile all'albo delle

imprese artigiane, nonché a tutti i soci che prestano attività lavorativa all'interno dell'azienda;

c) tipo di attività che si intende esercitare;

d) indirizzo del locale sede dell'attività;

e) numero di posti lavoro previsti e numero addetti;

f) autocertificazione riguardante la superficie del locale distinta per superficie accessibile al pubblico, spazi destinati a magazzini, ripostigli, servizi, altro;

g) autocertificazione inerente al possesso della qualifica professionale prevista per l'esercizio dell'attività che si intende esercitare;

h) autocertificazione inerente la compatibilità dell'attività con la destinazione d'uso del locale;

i) autocertificazione inerente la sussistenza dei requisiti morali prescritti.

3. Alla dichiarazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) elenco delle apparecchiature utilizzate nell'esercizio dell'attività di estetica firmato dal titolare e dal direttore tecnico che ne attestano la conformità all'elenco allegato alla L. 1/90;

b) copia del permesso/carta di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea;

c) copia di un documento di riconoscimento valido di tutti coloro che hanno sottoscritto autocertificazioni.

4. Qualora l'attività sia localizzata all'interno di "convivenze" (ospedali, case di cura, case albergo, caserme, comunità, ecc.), all'interno di strutture comunali per attività sportive affidate in gestione a soggetti terzi e disciplinate da apposite convenzioni ovvero all'interno di grandi infrastrutture di servizio (aeroporti, stazioni ferroviarie, stazioni della metropolitana e simili) è necessario fornire anche il nulla osta da parte del responsabile della struttura ove si intende insediare l'attività.

5. Copia delle dichiarazioni pervenute vengono inviate per le attività di controllo al Comando Vigili Urbani e alla ASL.

6. Nel caso in cui la denuncia risulti incompleta la richiesta di elementi integrativi interrompe i termini del procedimento che iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli stessi.

7. Trascorsi quindici giorni dalla data di richiesta di integrazione documentale e/o di regolarizzazione della dichiarazione, senza che tutta la documentazione prevista sia stata prodotta, la stessa sarà archiviata .

8. In caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, il provvedimento motivato di divieto ad intraprendere l'attività è adottato entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione con le modalità previste dall'art. 19 della legge 241/90 e s.m.i.

Art. 5 Effetti della dichiarazione - Esercizio dell'attività

1. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività.

2. Contestualmente all'inizio dell'attività l'interessato ne dà comunicazione all'ufficio competente, autocertificando anche il possesso dei requisiti igienico sanitari.

3. Copia della dichiarazione di inizio attività deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

4. Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia della dichiarazione ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 6 Sospensione dell'attività

1. La sospensione dell'attività per un periodo che ecceda 30 giorni e fino ad un anno deve essere comunicata al Comune.

2. La mancata riattivazione dopo un anno di sospensione determina la decadenza dal diritto di esercitare l'attività.

Art. 7 Subingresso

1. Coloro che intendono subentrare nella titolarità di esercizi esistenti debbono presentare apposita dichiarazione al Comune secondo le modalità prescritte dall'art. 4 del presente regolamento unitamente ad idonea certificazione dell'acquisizione del titolo a subentrare e, nel caso che l'esercizio non abbia subito modifiche, della sussistenza dei requisiti oggettivi che hanno consentito originariamente l'esercizio dell'attività. Diversamente occorre formulare le autocertificazioni ovvero produrre idonea documentazione sul rispetto dei requisiti oggettivi previsti dalla vigente normativa.
2. E' consentito l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della dichiarazione di subingresso purché completa di tutti gli elementi richiesti.
3. Il subentrante per atto tra vivi, privo della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto la qualificazione professionale e inoltrato la dichiarazione. Qualora non ottenga la qualificazione entro sei mesi dalla data predetta decade dal diritto di esercitare l'attività; il termine può essere prorogato in caso di comprovata necessità.
4. Il subentrante decade dal diritto qualora non attivi l'esercizio entro un anno dalla data di acquisto del titolo.
5. Per le aziende aventi i requisiti previsti dalla L. 443/85 in caso di morte del titolare o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dello stesso, gli aventi diritto indicati nel 4° comma dell'art. 5 della L. 443/85 che intendono proseguire l'attività devono presentare dichiarazione di inizio attività con le modalità fissate dall'art. 5 del presente regolamento unitamente al certificato di avvenuta denuncia di successione ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante gli eredi del titolare. In assenza del requisito di professionalità è consentito continuare l'esercizio dell'impresa per un periodo massimo di cinque anni a condizione che gli addetti siano in possesso di tale requisito.

6. Gli aventi titolo decadono dal diritto a subentrare qualora non comprovino il possesso dei requisiti di professionalità prescritti entro il termine suddetto.

Art. 8 Sdoppiamento delle attività

1. Le autorizzazioni, intestate sia a singoli che a società, indicanti, cumulativamente, le attività di acconciatore, barbiere ed estetista possono essere scisse in singoli rami di attività.

2. In caso di trasferimento di luogo delle attività derivanti dalla scissione si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

3. In caso di trasferimento di titolarità delle attività derivanti dalla scissione si applicano le disposizioni di cui all'art. 7.

Art. 9 Cessazione

1. Il titolare è tenuto a comunicare al competente ufficio comunale la cessazione dell'attività entro 30 giorni dall'evento.

CAPO III

Norme igienico - sanitarie e di sicurezza degli utenti e degli addetti

Art. 10 Accertamenti igienico - sanitari e di sicurezza

1. La vigilanza sui requisiti igienico - sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati e l'idoneità sanitaria degli operatori addetti all'esercizio, è di competenza del Servizio Igiene e Sanità pubblica della A.S.L.

Art. 11 Requisiti dei locali

1. Le singole attività di cui all'art. 1 del presente regolamento devono essere svolte in locali separati, ancorché comunicanti, da quelli ove vengono esercitate altre attività.

2. La zona di attesa del pubblico e quella utilizzata per le prestazioni devono entrambe rispondere ai requisiti di aerazione previsti.

3. I locali dove vengono svolte le attività devono essere dotati di acqua potabile corrente, calda e fredda ed almeno un servizio igienico con antibagno, per i clienti e gli addetti.

4. L'attività di estetica richiede la presenza:

- di una doccia, realizzata in uno locale o vano esterno a quello del servizio igienico; l'antibagno può costituire spazio comune per accedere al locale doccia;

- di lavabo, provvisto di acqua corrente, nei locali o vani o spazi dove vengono effettuati trattamenti sulla persona.

5. Lo smaltimento delle acque reflue provenienti dall'attività deve avvenire tramite allaccio alla fognatura pubblica o altro sistema autorizzato dagli uffici comunali competenti.

6. I pavimenti dei locali utilizzati per le attività devono essere realizzati con materiali che non assorbono l'acqua e in modo da facilitare la loro pulizia.

7. Gli spazi e i vani ottenuti mediante risuddivisione di locali più ampi, devono mantenere gli stessi requisiti di aerazione, anche mediante impianto di aerazione artificiale, nel rispetto dei parametri previsti.

8. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte in un'unica struttura a condizione che vi sia:

- distinzione tra i locali o i vani utilizzati per le due attività;

- presenza dei requisiti richiesti per ognuna delle due attività, con l'eccezione dello spazio di attesa e del servizio igienico che possono essere anche comuni.

9. L'aerazione richiesta per i locali deve rispettare i seguenti parametri:

in caso di aerazione naturale: almeno 1/8 della superficie finestrata apribile rispetto alla superficie pavimentata;

in caso di aerazione artificiale: norma UNI 10339.

10. L'impianto elettrico e l'impianto a gas devono essere conformi alle tecniche di buona norma di realizzazione e dotati di conformità a norma della Legge 46/90

11. I locali destinati all'attività devono essere provvisti di certificazione di agibilità con destinazione d'uso compatibile.

Art. 12 Modalità di utilizzo dei locali

1. Tutte le superfici in cui viene esercitata l'attività devono essere mantenute costantemente pulite.

2. Al termine di ogni prestazione devono essere rimossi i rifiuti di lavorazione eventualmente caduti sul pavimento.

3. I contenitori vuoti dei prodotti utilizzati nelle varie prestazioni devono essere raccolti e smaltiti nel rispetto delle disposizioni che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti.

4. Il contenitore o i contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti devono essere provvisti di coperchio, mantenuti sempre chiusi, custoditi in locali o spazi confinanti diversi da quelli utilizzati per le prestazioni, per i servizi igienici, per la doccia.

5. Nei locali delle prestazioni e nella zona di attesa è consentita solo la presenza di cestini per la raccolta di carta o altri rifiuti non derivanti dalle prestazioni.

Art. 13 Attrezzature

1. L'estetista può utilizzare per la sua attività gli apparecchi previsti dalla legge 4 gennaio 1990 n. 1 e riportati nell'allegato A al presente regolamento.

2. Le attività di acconciatore e di estetista devono essere dotate ognuna di almeno un apparecchio per la sterilizzazione.

Art. 14 Requisiti delle attrezzature e degli utensili

1. Le sedie, le poltrone, i lettini e quanto altro utilizzato dai clienti nel corso della prestazione devono essere realizzati in materiali di facile pulizia.

2. Per l'attività è consentito utilizzare esclusivamente attrezzature elettriche provviste di marcatura CE.
3. Le attrezzature elettriche non possono essere soggette a modifiche, né essere utilizzate per usi diversi da quelli previsti dal costruttore.
4. Le attrezzature elettriche sono oggetto di manutenzione e revisione nel rispetto delle disposizioni dettate dal costruttore
5. Gli utensili utilizzati per le prestazioni, se non monouso, devono essere in materiali resistenti all'acqua, idonei a subire trattamenti di disinfezione e sterilizzazione.

Art. 15 Modalità d'uso di utensili e biancheria

1. Le lame intercambiabili dei rasoi devono essere sostituite al termine di ogni prestazione.
2. In caso di utilizzo di rasoio con lama fissa, lo stesso va sterilizzato prima di un successivo riutilizzo.
3. Le lime devono essere solo monouso e quindi eliminate al termine di ogni prestazione.
4. Gli utensili per le unghie, con esclusione delle lime, devono essere sterilizzati prima del successivo riutilizzo.
5. Gli utensili da sottoporre a sterilizzazione vanno allontanati dal piano di lavoro al termine della prestazione. Gli utensili sterilizzati in attesa del riutilizzo sono custoditi al coperto.
6. Deve essere sottoposto a lavaggio e sterilizzazione qualsiasi utensile potenzialmente venuto a contatto con sangue.
7. Gli altri utensili utilizzati (spazzole, pettini, ecc) vanno puliti al termine di ogni prestazione.
8. La biancheria utilizzata, lenzuola e copricuscini, in tessuto o in carta, devono essere sostituiti al termine di ogni prestazione.
9. E' consentito l'utilizzo di un telo di protezione pluriuso a condizione che lo stesso sia di materiale impermeabile.

10. Al termine di ogni prestazione la biancheria utilizzata deve essere allontanata dal piano di lavoro e custodita in modo separato da quella pulita.
11. La biancheria pulita in attesa dell'utilizzo è custodita al coperto.

Art. 16 Modalità e precauzioni nell'impiego dei prodotti

1. Tutti i prodotti presenti all'interno della struttura e da utilizzare per le prestazioni devono essere conformi alle disposizioni in materia di etichettatura e confezionamento.
2. La conservazione e l'utilizzo dei prodotti sono effettuati nel rispetto delle precauzioni d'uso dettate dal produttore.
3. Ciascun prodotto deve essere conservato nel contenitore originario. In caso di rottura dello stesso il contenuto va eliminato.
4. Le informazioni relative all'etichettatura e alle caratteristiche dei prodotti devono essere resi accessibili all'utente.
5. Il cliente deve essere preventivamente informato su eventuali effetti collaterali derivanti dal prodotto impiegato.

CAPO IV

Orari e tariffe

Art. 17 Orari

1. Gli orari di apertura delle attività sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale della categoria imprenditoriale artigiana e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
2. Il titolare dell'esercizio ha l'obbligo di esporre l'orario in maniera ben visibile all'esterno del negozio.
3. I titolari di esercizi operanti presso centri commerciali rispettano l'orario della struttura in cui sono inseriti.
4. L'orario prescelto dal titolare dell'esercizio deve essere comunicato al Comune e

può essere modificato con preavviso di una settimana.

5. Dopo l'orario di chiusura è consentita la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso.

Art. 18 Tariffe

1. Il titolare deve esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela.

Art. 19 Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'attività di acconciatore si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da Euro 1000,00 a Euro 5000,00 per l'esercizio dell'attività in assenza dei requisiti professionali;
- b) da Euro 1000,00 a Euro 3000,00 per l'esercizio dell'attività in assenza della dichiarazione di inizio attività.

2. Per le violazioni alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'attività di estetista si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da Euro 516,00 a Euro 2582,00 per l'esercizio dell'attività in assenza dei requisiti professionali;
- b) da Euro 516,00 a Euro 1032,00 per l'esercizio dell'attività in assenza della dichiarazione di inizio attività.

3. Per le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00.

4. In caso di particolare gravità o di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività da 1 a 15 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

5. Per l'irrogazione delle sanzioni si applica la procedura di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689.

6. E' ordinata la cessazione immediata dell'attività esercitata in assenza della dichiarazione di inizio attività, ovvero in assenza e per perdita dei requisiti professionali.

Art. 20 Decadenza

1. Il dichiarante decade dal diritto di esercitare l'attività qualora vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato l'acquisizione.
2. Il dichiarante decade dal diritto di esercitare l'attività anche qualora il titolare:
 - a) non dia inizio all'attività entro un anno dall'acquisizione del diritto stesso;
 - b) abbia sospeso l'attività per un periodo superiore ad un anno.

Art. 21 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 gg. dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
2. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari riguardanti la materia.

Art. 22 Integrazioni e modifiche del presente regolamento

1. Le modificazioni al presente regolamento sono definite previa consultazione delle associazioni di categoria degli imprenditori più rappresentative a livello nazionale.

ALLEGATO A
ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI
PER USO ESTETICO

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UV-A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti.
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.

- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici ed elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.